

Regolamento dell'Assemblea Studentesca di Istituto

Art. 1 Disposizioni generali

1. L'assemblea studentesca di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Ciascuno dei tre indirizzi liceali che costituiscono la scuola (liceo classico, artistico e scientifico) esprimono distintamente una propria assemblea di istituto.
3. Le assemblee di istituto si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) assemblee ordinarie;
 - b) assemblee, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle quali partecipino esperti esterni all'istituto;
 - c) assemblee dedicate ad attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
4. Le assemblee possono svolgersi in forma plenaria o per gruppi di alunni suddivisi per classi o sezioni.
5. Sentito il Comitato studentesco, i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, o in loro mancanza il presidente del Comitato studentesco, elaborano all'inizio dell'anno scolastico un piano annuale delle convocazioni delle assemblee. La calendarizzazione dovrà prevedere giorni settimanali non ricorrenti al fine di evitare interferenze nell'attività didattica sempre nelle stesse ore di insegnamento. Detto piano è presentato al dirigente scolastico, che dovrà tenerne conto per la programmazione annuale delle attività didattiche. Eventuali variazioni al piano annuale devono essere autorizzate dal dirigente scolastico.
6. Non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea al mese. È inoltre consentita un'altra assemblea mensile nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni. Lo svolgimento di tale assemblea è subordinato alla disponibilità dei locali.
7. Non possono aver luogo assemblee nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale disposizione sul calendario scolastico.

Art. 2 Durata e partecipazione

1. Le assemblee ordinarie si svolgono al termine delle attività didattiche giornaliere, ciascuna per la durata massima di 2 ore. Durata diversa può essere concordata con il dirigente scolastico in rapporto alla rilevanza e/o urgenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e alle ore di disponibilità dei locali.
2. La partecipazione è facoltativa, ma per i non partecipanti possono essere predisposte altre attività a frequenza obbligatoria, compreso lo studio libero assistito.
3. Ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, possono essere convocate assemblee di istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, con la partecipazione di esperti indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o comunque dal dirigente scolastico.
4. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (art. 13 c. 7 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994).
5. Le assemblee di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni e concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. La partecipazione a dette assemblee è da ritenersi pertanto obbligatoria. L'istituzione scolastica ha l'onere

di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni (nota ministeriale n. 47333/A3 del 26/11/2003).

6. All'assemblea possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

7. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine. Al termine dell'assemblea gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa.

Art. 3 Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea studentesca di istituto è richiesta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto previa approvazione da parte della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il 10% dell'intero corpo studentesco.

2. La richiesta di convocazione deve essere presentata dai rappresentanti di istituto al dirigente scolastico, e per conoscenza al primo collaboratore del dirigente scolastico, con almeno cinque giorni di lezione d'anticipo, deve essere formulata in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno e i nominativi del servizio d'ordine di cui al successivo art. 4.

3. Qualora uno dei Licei in cui si articola l'Istituto non abbia suoi rappresentanti, la richiesta di convocazione potrà essere presentata da almeno due rappresentanti di classe.

4. Le assemblee di istituto non possono essere convocate sempre nello stesso giorno della settimana.

Art. 4 Servizio d'ordine

1. In occasione di ogni assemblea deve essere previsto un servizio d'ordine che collabori con il presidente al fine dell'ordinato svolgimento dell'assemblea stessa e della garanzia dei diritti democratici di ciascuno studente.

2. In particolare il servizio d'ordine:

a) assicura il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;

b) assicura l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all'assemblea;

c) cura la vigilanza, evitando che i partecipanti all'assemblea circolino liberamente all'interno dell'Istituto.

3. I membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili.

4. Il servizio d'ordine deve essere costituito da un numero di studenti non inferiore a 4 e non superiore a 6. Essi vengono nominati dal presidente dell'assemblea

3. I responsabili del servizio d'ordine dovranno essere individuati tra gli studenti in possesso di maggiore età per le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Art. 5 Funzioni del presidente dell'assemblea

1) I lavori dell'Assemblea sono coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà di volta in volta scelto il presidente.

2) Il presidente:

a) presiede le assemblee, cura l'espletamento dell'ordine del giorno e modera il dibattito;

b) nomina per ciascuna assemblea un segretario verbalizzante, ad esclusione del vicepresidente, secondo un criterio di turnazione;

c) affigge all'albo copia dei verbali e ne fornisce copia al dirigente scolastico;

d) nomina i componenti del servizio d'ordine di cui al precedente art. 4, distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.

e) garantisce l'esercizio democratico dei diritti degli studenti durante lo svolgimento dell'assemblea;

f) sospende o scioglie l'assemblea nel caso in cui constati impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori e ne informa il dirigente scolastico.

Art. 6

Operazioni di voto

1. Salvo casi particolari in cui, su proposta del presidente, si ritiene opportuno adottare la modalità dello scrutinio segreto, tutte le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano.
2. Le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.
3. L'esito delle votazioni è riportato nel verbale.

Art. 7

Vigilanza e sospensione

1. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto è affidata agli insegnanti, secondo un ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico. Tali docenti resteranno in servizio per tutta la durata dell'assemblea e sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione. Hanno potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti.
2. Il dirigente scolastico, o in caso di assenza o impedimento un suo delegato, ha il potere di sospendere o sciogliere l'assemblea di istituto in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
3. Le informazioni sull'andamento dell'assemblea necessarie per esercitare il potere di intervento vengono trasmesse al dirigente scolastico dagli insegnanti a cui è affidata la vigilanza sugli studenti, dal Presidente o dal servizio d'ordine di cui al precedente art. 4.
4. Nel caso in cui l'assemblea sia sospesa o sciolta dal presidente o dal dirigente scolastico prima del suo naturale termine, gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 8

Svolgimento delle assemblee studentesche di Istituto e di classe in modalità a distanza

1. A seguito della pandemia COVID-19, limitatamente all'a.s. 2020/2021 le assemblee studentesche di Istituto e di classe si svolgeranno in modalità a distanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, la richiesta di convocazione sarà inviata per email al dirigente scolastico, e per conoscenza al primo collaboratore del dirigente scolastico.
2. Lo svolgimento dell'Assemblea di istituto avverrà in orario scolastico e sarà articolato in due giorni distinti tra biennio e triennio (fatta eccezione per il Liceo Scientifico "Federico II" di Stornarella), per evitare il sovraccarico della piattaforma di videoconferenza. La durata massima dell'assemblea dovrà essere di 40 minuti. Il link della videoconferenza sarà comunicato al primo collaboratore del dirigente scolastico, che lo comunicherà a tutti i docenti per consentire loro di partecipare qualora lo desiderassero.
3. Per richiedere l'assemblea di classe dovrà essere presentato al coordinatore di classe un modulo di domanda da parte dei rappresentanti di classe.
4. L'assemblea di classe si svolgerà durante l'orario scolastico e avrà una durata massima 40 minuti. Al termine dell'assemblea sarà redatto un verbale che riassumerà tutti gli argomenti affrontati. Il link della videoconferenza sarà inviato al coordinatore della classe e al docente dell'ora, in quanto potranno intervenire qualora lo ritenessero necessario.

Art. 9

Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato su proposta della maggioranza assoluta del comitato studentesco (compresi gli eventuali assenti).
2. Le modifiche apportate devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.